



Decreto n° 0208 / Pres.

Trieste, 31 ottobre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 12/2002 ART. 36: REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2002 (DISCIPLINA ORGANICA DELL'ARTIGIANATO).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 31/10/2013

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 30/10/2013



Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche) il quale prevede che con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

- a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
- b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
- c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;
- d) la sospensione dell'attività di panificazione.

Visto il testo del "Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1978 di data 25 ottobre 2013;

Decreta

1. E' emanato l'allegato "Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)".

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- **Avv. Debora Serracchiani** -